

CIRCOLARE N. 5

POLIZZE CATASTROFALI: IL 31 MARZO 2025 LE IMPRESE CHIAMATE ALLA STIPULA

La Legge di Bilancio 2024 ([art. 1, comma 105](#), Legge n. 213/2023) ha introdotto l'obbligo per le imprese di dotarsi di una polizza contro i danni per eventi catastrofali.

La disposizione avrebbe dovuto entrare in vigore il 31 dicembre 2024, ma a causa della tardività nell'adozione del Decreto attuativo, il Decreto c.d. "[Milleproroghe 2025](#)" ha posticipato **l'obbligo di stipula della polizza entro il 31 marzo 2024 (entro il 31 dicembre 2025 per le imprese della pesca e dell'acquacoltura)**.

➤ SOGGETTI TENUTI AD ASSICURARSI

Sono obbligate **tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese** con sede legale in Italia (nonché le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia), incluse le ditte individuali e gli artigiani, che sono tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'[art. 2188](#) del c.c. anche nelle sezioni speciali.

➤ EVENTI DA ASSICURARE

Frana, sisma, alluvione, inondazione e esondazione. Non sono oggetto di copertura obbligatoria grandine, flashflood, maremoto.

Si precisa che **i danni indennizzabili sono quelli direttamente cagionati dall'evento** ai beni oggetto di copertura.

➤ BENI DA ASSICURARE

Sono le immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, lettera B-II, n.1, n.2, n.3 del Codice Civile, le cui definizioni sono declinate all'art. 1 del Dm. L'obbligo non apre esteso a veicoli né a merci. I beni da coprire sono quelli a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività d'impresa, dunque anche non di proprietà (leasing, locazione, comodato)¹.

Viene specificato che si tratta:

¹ Se il titolo dell'impiego (per esempio, locazione) presuppone che il rischio di perimento del bene sia in carico al proprietario, l'impresa locataria del bene finirebbe per stipulare (e pagare il premio) nell'interesse del proprietario. Si realizzerebbe così lo schema dell'assicurazione per conto altrui (art. 1891 C.c.), anche se nulla vieta che il bene sia già assicurato dal proprietario prima di orlo nella disponibilità dell'impresa.

- **Terreni**
- **Fabbricati** intesi come costruzioni e opere murarie, compresi gli impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, comunque pertinenti all'edificio
- **Impianti e macchinari**
- **Attrezzature industriali e commerciali**

La norma richiama le attrezzature ma non gli altri beni (mobili e arredi, veicoli, macchine d'ufficio). Accanto a questi ultimi è escluso dall'obbligo assicurativo anche il Magazzino.

Per le imprese che non provvedano alla sottoscrizione di una polizza è prevista la possibilità di esclusione da sostegni finanziari, sovvenzioni o benefici economici da fondi pubblici, inclusi quelli destinati a fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali e disastri.

Le Compagnie assicurative dovranno:

- predisporre le nuove polizze (per le compagnie che già non prevedono tale tipo di copertura)
- o adeguare i contratti assicurativi già previsti nell'offerta alla clientela secondo le disposizioni del D.M. attuativo **entro il 29 marzo 2025** (30 giorni dalla pubblicazione del [Decreto](#)).

Per le **polizze già sottoscritte**, l'adeguamento decorre a partire dal primo rinnovo utile. Se entro il 31 marzo 2025 si verificasse un sinistro, le imprese di assicurazione, entro i successivi 30 giorni, devono verificare l'adeguatezza della propria proposta tariffaria al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove coperture.

È prevista la pena pecuniaria da € 100.000 ad € 500.000 (erogata dall'IVASS) nel caso in cui la compagnia si rifiuti illegittimamente di contrarre (nel caso in cui non abbia superato il limite massimo di rischio).

La società SACE S.p.A. (controllata dal Ministero Economia e Finanze) è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori, mediante apposita convenzione, una copertura fino al 50% degli indennizzi dovuti (entro determinati valori assoluti); il [Decreto](#) ha approvato lo "schema di convenzione".

Gentili Clienti,

Vi informiamo che potete consultare le Circolari dello Studio anche sul Nostro Sito Internet:

<https://giannecchinicommercialisti.com/>